



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 822/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/10/2017 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONTELEONE	NICOLO'	Presidente
<input type="checkbox"/>	PORRACCILO	ANTONINO LIBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LATORRE	ANGELA RAFFAELLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

1122/01/17

PRONUNCIATA IL:

16/10/17

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

30/10/17

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 822/2015  
depositato il 30/12/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29220150004738266 DIR.ANNUO CCIAA  
2011  
contro:  
CAMERA DI COMMERCIO CALTANISSETTA

proposto dal ricorrente:

- sul ricorso n. 823/2015  
depositato il 30/12/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29220150005916336 DIR.ANNUO CCIAA  
2012  
contro:  
CAMERA DI COMMERCIO CALTANISSETTA

proposto dal ricorrente:

*Acarese*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati il 30 dicembre 2015, che hanno dato luogo ai procedimenti 822 e 823 del 2015, ha impugnato le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.

Alla camera di consiglio del 16 ottobre 2017 il procedimento n. 823 è stato riunito a quello iscritto al n. 822; indi i procedimenti così riuniti sono stati posti in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia scaturisce dall'impugnazione di due cartelle, con cui Riscossione Sicilia ha chiesto a il pagamento di importi relativi a diritti camerali per gli anni 2011 (procedimento 822) e 2012 (procedimento 823). Il sostiene di non dover pagare tali diritti, avendo «cessato la propria attività con dichiarazione pervenuta al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate in data 31 maggio 2011».

Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 18 l. 580/1993, il diritto camerale è «dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8» della stessa legge (e cioè i registri delle imprese). In base, poi, all'art. 4 Dm 359/2001, «le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività».

Dalla normativa che precede risulta dunque evidente che solo con la cancellazione dal registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, cessa l'obbligo del pagamento del diritto camerale, essendo irrilevante, a tal fine, la sola cessazione dell'attività a cui non abbia fatto séguito la domanda di cancellazione.

Ora, l'odierno ricorrente ha affermato - come si è visto - di aver «cessato la propria attività con dichiarazione pervenuta al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate in data 31 maggio 2011». Non ha provato (e neppure dedotto) di aver richiesto anche la cancellazione dal registro delle imprese.

Per quanto precede, deve quindi concludersi che, essendo mancato un passaggio imprescindibile nell'iter che porta alla cessazione dell'obbligo di pagamento del di-

ritto camerale annuale (e cioè – si ripete – la richiesta di cancellazione), del tutto correttamente all'odierno ricorrente è stato chiesto detto pagamento. Peraltro, quand'anche il  
avesse domandato la cancellazione nello stesso momento in cui chiudeva l'attività, e cioè nel maggio 2011, egli sarebbe stato ugualmente tenuto al pagamento del diritto *de quo* per l'anno 2011: si è visto, infatti, che l'obbligo di pagamento di cui si discute viene meno, per le imprese individuali, solo «a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività».

Per quanto sin qui esposto, in conclusione, i ricorsi vanno respinti.

Nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio, dal momento che Riscossione Sicilia non si è costituita.

P. Q. M.

La Commissione respinge i ricorsi iscritti ai numeri 822 e 823 del 2015.

Caltanissetta, 16 ottobre 2017

IL GIUDICE REL. EST.



IL PRESIDENTE

